



COMUNE DI TERRACINA

CICLO GESTIONE RIFIUTI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025

Revisione infraperiodo del PEF 2025

Relazione di accompagnamento


s.t. ambiente

Delibera ARERA 363/2021/R/rif art. 8

Rev. 1 24/06/2025

Sommario

1	Premessa (E).....	3
2	Gestori del servizio integrato.....	3
3	Condizioni di ammissibilità della revisione infraperiodo.....	3
4	Revisione 2025.....	4
5	Attività di validazione (E).....	5
6	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	5
6.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
6.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
6.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	6
6.1.3	Coefficiente C116.....	6
6.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	6
6.2.1	Componente previsionale CO116.....	6
6.2.2	Componente previsionale CQ.....	6
6.2.3	Componente previsionale COI.....	6
6.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	6
6.4	Valorizzazione dei fattori di sharing.....	6
6.4.1	Determinazione del fattore b	6
6.4.2	Determinazione del fattore ω	6
6.5	Conguagli.....	6
6.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	6
6.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	6
6.8	Rimodulazione dei conguagli.....	7
6.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	7
6.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	7
6.11	Ulteriori detrazioni.....	7

1 Premessa (E)

La presente relazione accompagna la revisione INFRAPERIODO del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2025.

2 Gestori del servizio integrato

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), sono indicati di seguito i gestori dei singoli servizi del ciclo integrato.

I gestori attivi sul territorio sono:

- ATI De Vizia Transer s.p.a./ Urbaser S.A. : gestore della raccolta e dello spazzamento
- Il comune di Terracina: gestore del Servizio Riscossione e rapporto con gli utenti

3 Condizioni di ammissibilità della revisione infraperiodo

L'art. 8.5 della Delibera 363/2021 recita: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2."

All'art. 4.7 dell'allegato alla delibera 363/2021 (MTR2) è riportato: "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, ... , il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria."

La revisione infraperiodo è ammissibile qualora sia riconducibile ad uno o più dei seguenti aspetti:

- 1) Variazioni del perimetro gestionale e della qualità dei servizi:
 - a) Qualora sia necessario apportare variazioni ai costi di natura previsionale connessi al raggiungimento di specifici target,
 - b) Qualora sia necessario apportare variazioni ai costi di natura previsionale per la copertura di eventuali diversi costi individuati per l'adeguamento agli standard di qualità dei servizi,
 - c) Qualora sia necessario apportare variazioni ai costi di natura previsionale per la copertura degli scostamenti derivanti dalla fuoriuscita dal servizio di talune utenze non domestiche,
- 2) Situazioni di squilibrio economico e finanziario (in negativo ma anche in positivo):
 - a) Gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti:
 - i) Qualora i costi operativi di esercizio 2025 siano stati definiti su dati preconsuntivi 2023 o addirittura sui dati dell'ultimo bilancio disponibile e ad oggi risultino significativi scostamenti,
 - ii) Qualora i costi operativi di investimento 2025 siano stati definiti su dati preconsuntivi 2023 o addirittura sui dati dell'ultimo bilancio disponibile e ad oggi risultino significativi scostamenti,
 - iii) Qualora al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente si ritenga necessario apportare variazioni in aumento a valere sull'accantonamento relativo ai crediti (solo se precedentemente individuato un importo inferiore al massimo ammissibile),
 - iv) Qualora l'Ente ritenga possibile apportare variazioni in diminuzione a valere sull'accantonamento relativo ai crediti, continuando a garantire l'equilibrio economico finanziario,

- v) Qualora l'Ente ritenga di apportare variazioni in aumento o diminuzione degli altri accantonamenti ammissibili,
- vi) Qualora siano da recuperare all'interno del PEF 2025, dei costi operativi incentivanti inseriti nel PEF 2023, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
- vii) Qualora siano da inserire nel PEF 2025 importi in aumento o riduzione afferenti agli scostamenti tra le entrate tariffarie e quanto fatturato con riferimento all'annualità 2023,
- viii) Qualora sia necessaria la rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) su più anni successivi nel caso di superamento dei limiti di crescita individuati dal MTR-2,
- ix) Qualora gli importi derivati dal recupero evasione abbiano registrato significativi scostamenti rispetto a quanto previsto.
- x) Qualora si verifichino circostanze straordinarie tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario del gestore.

3) Nel caso di subentro di un nuovo Gestore.

4 Revisione 2025

La revisione infraperiodo viene effettuata in quanto:

- È necessario ridurre i costi previsionali inseriti a valere sul 2025 finalizzati al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario successivamente all'avvio del nuovo servizio infatti, il subentro avrà effetto dal 15/09/2025 (e non dal 01/01/2025), pertanto i costi previsionali calcolati su 12 mesi sono ridotti a 3,5 mesi.
- è necessario apportare variazioni in riduzione a valere sull'accantonamento relativo ai crediti,
- sono da inserire nel PEF 2025 importi in aumento afferenti agli scostamenti tra le entrate tariffarie e quanto fatturato con riferimento all'annualità 2023,
- sono da inserire nel PEF 2025 importi in riduzione afferenti agli scostamenti tra le entrate tariffarie derivanti dalla TARI accertata 2023 e l'importo del PEF2023,

Pertanto, al fine di garantire la copertura dei costi relativi alle modifiche effettuate il Comune di Terracina ritiene necessario procedere a revisione infraperiodo del PEF 2025.

La variazione garantisce la continuità dei servizi e l'equilibrio economico finanziario della Gestione.

In particolare:

- Gli importi PREVISIONALI sono ridotti come indicato in tabella.

VOCI DI COSTO PREVISIONALE				PEF2025	PEF 2025 REVISIONATO	QUOTA
gestore servizio	tv-incremento	qualità		928.238,00	270.736,08	3,5 MESI SU 12
gestore servizio	tf- incremento	qualità		397.816,00	116.029,67	3,5 MESI SU 12

Tabella 1

- Il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie approvate per l'anno 2023 e quanto fatturato con riferimento alla medesima annualità ammonta agli importi indicati nelle tabelle seguenti. Il conguaglio viene allocato sul 2025 per una quota pari al 25%, il residuo sarà recuperato negli anni successivi.

	IMPONIBILE	IVA	LORDO
fatturato a rendiconto consuntivo 2023	9.098.908 €	843.477 €	9.942.384 €
PEF2023	8.186.806 €	818.681 €	9.005.487 €
DELTA CONGUAGLIO	912.102 €	24.796 €	936.898 €
DELTA CONGUAGLIO TV	748.291 €	20.343 €	768.634 €
DELTA CONGUAGLIO TF	163.810 €	4.453 €	168.264 €

Tabella 2 - Scostamento costi gestore

	IMPORTO
ACCERTAMENTI TARIFFARI (COMPETENZA 2023)	10.195.784 €
TARI 2023	10.164.000 €
DELTA CONGUAGLIO	31.784 €
DELTA CONGUAGLIO TV	23.592 €
DELTA CONGUAGLIO TF	8.192 €

Tabella 3 - Scostamento accertamenti TARI

- L'accantonamento a FCDE2025 viene ridotto da 1.033.000 € a 810.560 €, garantendo in tal modo un aumento graduale nel corso degli anni dal 2023 al 2024 e 2025, al fine di non impattare in modo eccessivo sugli utenti.

5 Attività di validazione (E)

Si rimanda alla relazione del dott. Schimperna.

6 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

6.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In tabella sono indicati i parametri per la verifica del rispetto del limite di crescita.

Anno	Limite di crescita	Crescita	ΣT	Verifica
2025	2,6%	+0,78%	11.542.417 €	conforme

Tabella 4

In ciascun anno a , il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove il parametro ρ_a è determinato come segue:

$$\rho_a = r p i_a + X_a + Q L_a + P G_a + C 116_a$$

Sono stati fissati i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo dei valori determinati da ARERA, come indicato in Tabella 5.

Coefficiente	2025
rpia	2,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	0,00%
coeff per inclusione di variazioni connesse a uscite dal servizio pubblico	0,00%
coeff per recupero inflazione CRI	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla	2,60%

crescita delle tariffe - r			
-----------------------------------	--	--	--

Tabella 5

Non sono previste variazioni del perimetro gestionale; è previsto un incremento nella qualità dei servizi in sede di subentro.

Il valore del coefficiente C116₂₀₂₂ che permette di tenere conto delle variazioni imputabili alle utenze non domestiche che scelgono di fuoriuscire dal servizio è stato posto uguale a 0% in quanto l'impatto è trascurabile.

Il coefficiente per recupero dell'inflazione è stato posto pari al 0%.

6.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Invariato.

6.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Posti pari a ZERO.

6.1.3 Coefficiente C116

Invariato.

6.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

6.2.1 Componente previsionale CO116

Invariato.

6.2.2 Componente previsionale CQ

Ridotto, si veda il paragrafo 4.

6.2.3 Componente previsionale COI

Invariato.

6.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Invariato.

6.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

6.4.1 Determinazione del fattore b

Invariato.

6.4.2 Determinazione del fattore ω

Invariato.

6.5 Conguagli

Variati come riportato nel capitolo 4.

6.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

La variazione riportata nel capitolo 4 garantisce la continuità dei servizi e l'equilibrio economico finanziario dei Gestori.

6.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Invariato.

6.8 Rimodulazione dei conguagli

Si veda quanto riportato nel capitolo 4.

6.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non prevista.

6.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Limite della crescita rispettato.

6.11 Ulteriori detrazioni

Invariato.